

PROTOCOLLO N° 0095526 del 26/05/2026 07:31 // ENTRATA
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
Stampato il giorno 27/05/2026 da Monica Buscetto.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. di originale digitale.
Hash (b1a256)ee5f748d8ac7c1f6863aa996634b30ae3be74e53bf5f16eddc3a46989e6

Messaggio di posta certificata

Il giorno 25/05/2026 alle ore 13:54:35 (+0200) il messaggio "GIUDICE DI PACE Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012" è stato inviato da "gdp.lecce@civile.ptel.giustiziacert.it" indirizzato a:

anna.degiorgi@pec.comune.lecce.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: FC64A805.02C40B3F.5EFCA20E.CA8E1F56.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 25/05/2026 at 13:54:35 (+0200) the message "GIUDICE DI PACE Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012" was sent by "gdp.lecce@civile.ptel.giustiziacert.it" and addressed to:

anna.degiorgi@pec.comune.lecce.it

The original message is attached.

Message ID: FC64A805.02C40B3F.5EFCA20E.CA8E1F56.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

PROTOCOLLO N. 0095520 del 26/05/2026 07:47:39 / ENTRATA
Copia cartacea di originale digitale.
Stampato il giorno 27/05/2026 da Monica Busceti.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. di originale digitale.
Hash (SHA256): e8947a14e607f1257a8bdc0a445f767e79a721d364a8150f6ed3eb5

GIUDICE DI PACE di Lecce.

Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012
Sezione: 01
Tipo procedimento: PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE
Numero di Ruolo generale: 15497/2024
Giudice: CAFUERI MARCELLO
Ricorrente Principale: COMUNE DI LECCE
Resistente Principale: DIMA RAFFAELE

Si da' atto che in data 25/05/2026 alle ore 13:54 il cancelliere FIORE BRUNO ha provveduto ad inviare al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia per il successivo inoltro all'indirizzo di posta elettronica anna.degiorgi@pec.comune.lecce.it della parte ANNA DE GIORGI il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 23/05/2026
Tipo Evento: EVENTI FASE DECISORIA
Oggetto: DEPOSITO SENTENZA E PUBBLICAZIONE
Descrizione: DEPOSITATA MINUTA SENTENZA E PUBBLICATA CON NUMERO 3254/2026

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 25/05/2026 13:54
Registrato da FIORE BRUNO
--
Si vedano gli eventuali allegati.

ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL'ART 16 DEL D.L. 179/2012.
SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI.

La presente costituisce relazione di notificazione ai sensi dell'art.16, comma 4 del D.L. 179/2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE

Il Giudice di Pace di Lecce, dott. Marcello Cafueri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile R.G. n. 15497/2024

tra

COMUNE DI LECCE (CF 80008510754)

(rappresentato e difeso dall'avv. Anna De Giorgi)

-RICORRENTE - OPPONENTE-

contro

DIMA RAFFAELE (CF DMIRFL42H05F101V)

(rappresentato e difeso dall'avv. Fabio M. Massa)

-CONVENUTO - OPPOSTO-

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

FATTO E DIRITTO

Cenni sullo svolgimento del processo.

Con ricorso in opposizione depositato l'11.12.2024, il Comune di Lecce, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 3853/2024, emesso a seguito di procedimento monitorio RG. N. 5970/2024, dal Giudice di Pace di Lecce in data 13.11.2024 e notificato in data 14.11.2024 che ingiungeva a parte opponente il pagamento di € 3.333,33 oltre interessi e spese legali liquidate in decreto, in forza della sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 9863/2022 del 04.10.2022.

La predetta sentenza accoglieva la domanda del sig. Dima Raffaele, diretta ad ottenere, in qualità di erede, il risarcimento del danno patito dalla moglie deceduta Iurlaro Anna.

Il Giudicante, determinando l'ammontare del danno in € 5.000,00, liquidava in favore dell'attore la somma di € 1.667,67, pari ad un terzo dell'importo totale, poiché dalla documentazione da lui prodotta risultavano eredi della sig.ra Iurlaro Anna anche i figli Dima Antonio e Dima Manuela, a seguito di successione legittima.

La sentenza non veniva impugnata nei termini di legge.

Il sig. Dima Raffaele, proponeva ricorso per decreto ingiuntivo, allegando la sentenza del Giudice di Pace di Lecce passata in giudicato e la dichiarazione di rinuncia alla successione di Iurlaro Anna, da parte dei figli Antonio e Manuela del 16.09.2020 e quindi deducendo di avere diritto all'intera somma determinata in sede giudiziale, per accrescimento a seguito di rinuncia dei figli all'eredità della madre.

Il Comune di Lecce eccepiva l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, in quanto -sosteneva- la sentenza alla base del ricorso per decreto ingiuntivo costituiva titolo esecutivo esclusivamente nei limiti della statuizione di condanna, pari al pagamento della somma di € 1.667,67, già corrisposti dal Comune di Lecce ed inoltre il sig. Dima Raffaele, aveva omissso di allegare agli atti di causa, la documentazione attestante la rinuncia all'eredità dei figli, pur essendo intervenuta prima dell'instaurazione del giudizio.

Concludeva per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto, con condanna alle spese del resistente.

A seguito dell'opposizione, si costituiva in giudizio il sig. Dima Raffaele, deducendo, nel merito, la correttezza della somma ingiunta.

In particolare, il creditore opposto, sosteneva che la sentenza del Giudice di Pace, unitamente all'atto di rinuncia all'eredità sottoscritto dinanzi al Cancelliere del Tribunale di Lecce, costituiva prova scritta di un credito certo, liquido ed esigibile, nei confronti del Comune di Lecce, ai sensi degli artt.633 e 634 Cpc.

Chiedeva, conseguentemente il rigetto dell'opposizione con condanna alle spese della parte opponente.

Nel corso del giudizio non veniva svolta alcuna attività istruttoria.

All'udienza del 10.04.2026 le parti, depositate note conclusive autorizzate, precisavano le proprie conclusioni e chiedevano al Giudicante che la causa venisse trattenuta in decisione.

NEL MERITO

L'opposizione al decreto ingiuntivo è infondata e va rigettata per le seguenti ragioni.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo va accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto secondo le regole dell'ordinario giudizio di cognizione.

Grava sul convenuto formale, pertanto, l'onere di fornire prova dei fatti posti a fondamento della pretesa, mentre l'attore opponente è gravato della prova dei fatti estintivi e modificativi eventualmente dedotti, in conformità al disposto di cui all'art. 2697 cc.

Nel caso di specie, quindi grava sul creditore opposto l'onere di fornire prova scritta del suo diritto e dell'inadempimento illecito da parte del debitore opponente.

Al riguardo, oltre alla sentenza n 9863/2022 del 04.10.2022, del Giudice di Pace che ha accertato l'entità del danno patito dalla sig.ra Iurlaro Anna, deceduta il 28.11.2019, l'opposto, al fine di ottenere l'accoglimento del ricorso per decreto ingiuntivo, ha prodotto ulteriore documentazione idonea a provare la sussistenza della sua titolarità a ricevere per successione l'intero importo riconosciuto in sentenza. Ciò in quanto la dichiarazione di rinuncia all'eredità produce l'effetto di accrescere il compendio ereditario in favore degli altri eredi, nel caso di specie del padre, per rinuncia dei figli.

A nulla rilevano le difese spiegate dall'opponente in ordine al passaggio in giudicato della sentenza contenente la condanna nell'importo, limitato ad 1/3 della somma spettante agli eredi, poiché <<il creditore può legittimamente fare ricorso al procedimento monitorio, nel cui ambito la sentenza è utilizzabile come atto scritto, dimostrativo dell'esistenza del credito fatto valere, il cui ammontare può essere provato con altri e diversi documenti e nel cui ambito il creditore può dimostrare l'esigibilità del credito attraverso ulteriori prove ex art. 634 c.p.c>> (Cass. civ. sez. Lav. III, n. 9132/2003) e nell'ambito della prova scritta idonea all'ottenimento del c.d. decreto ingiuntivo, va ricondotta anche la sentenza generica di condanna che il creditore abbia, precedentemente, ottenuto in altro, diverso procedimento, in quanto <<nessuna preclusione si pone alla possibilità, per il creditore il quale disponga di una sentenza di condanna "generica" alla prestazione, di utilizzare la sentenza stessa quale atto scritto idoneo (nel concorso con altri elementi documentali aventi valore "specificante" della

pretesa consacrata genericamente in essa sentenza), a fondare la prova del credito da lui vantato, ai fini dell'acquisizione, in sede monitoria, di un titolo giudiziario idoneo all'azione esecutiva>> (Cass. civ., sez. I, n. 8915/2003).

Per “generica”, deve intendersi la sentenza che abbisogna di essere corredata da altri elementi per consentire l'esatta quantificazione del dovuto. Diversamente la richiesta di emissione di decreto d'ingiunzione si rivelerebbe inammissibile, implicando, il rilascio del provvedimento preteso, un'evidente violazione del principio del “ne bis in idem”.

Nel caso in esame la produzione, in sede monitoria, dell'atto di rinuncia all'eredità dei signori Dima Antonio e Dima Manuela, ha valore “specificante” del contenuto della sentenza e quindi del diritto dell'odierno creditore opposto, consentendo di fornire la prova dell'esatto importo dovuto in forza delle regole sulla successione legittima.

Alla luce di quanto sin qua considerato, deve ritenersi fornita idonea prova della titolarità del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto in capo al sig. Dima Raffaele.

L'opposizione al decreto ingiuntivo proposta è quindi infondata e va rigettata.

Le spese di lite del presente procedimento si ritiene possano essere integralmente compensate, stante la particolarità delle questioni giuridiche trattate.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Lecce, definitivamente pronunciando, nella causa promossa come in narrativa, così provvede:

1. rigetta l'opposizione e conferma integralmente il decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Lecce n. 3853/2024 reso nel procedimento n. RG 5970/2024, che per l'effetto diviene esecutivo;
2. compensa integralmente le spese del presente giudizio.

Lecce, lì 21.05.2025

Il Giudice di Pace
(dott. Marcello Cafueri)

PROTOCOLLO N. 0095520 del 26/05/2026 07:47:51// ENTRATA
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
stampato il giorno 27/05/2026 da Monica Buscetto.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii. di originale digitale.
hash (sha256):a177c23b6f6d2b8a1f9d1a2473768c0c68987869e23b4d2b99426d

POSTA CERTIFICATA: Fwd: POSTA CERTIFICATA: GIUDICE DI PACE
Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012

Mittente: anna.degiorgi@pec.comune.lecce.it
Destinatari: protocollo@pec.comune.lecce.it
Inviato il: 25/05/2026 22.41.24
Posizione: PEC IMAP PROTOCOLLO GENERALE /Posta in ingresso

== LISTA DEGLI ALLEGATI ==
POSTA CERTIFICATA: GIUDICE DI PACE Notificazione ai sensi del D_L_ 179/2012.eml